

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SESTA SEZIONE CIVILE - 3**

composta dai signori magistrati:

**dott. Adelaide AMENDOLA****dott. Francesco Maria CIRILLO****dott. Marco ROSSETTI****dott. Augusto TATANGELO****dott. Anna MOSCARINI****Presidente****Consigliere****Consigliere****Consigliere relatore****Consigliere**

ha pronunciato la seguente

**Oggetto:****OPPOSIZIONE  
ALL'ESECUZIONE  
(ART. 615 C.P.C.)**

Ad. 09/03/2022 C.C.

R.G. n. 22619/2020

Rep. \_\_\_\_\_

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al numero 22619 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto

**da****GAS S.p.A. con unico socio (C.F.:  
in persona dei rappresentanti per procura**

rappresentati e difesi dall'avvocato

)

**-ricorrente-****nei confronti di****Melissa (C.F.:**

)

rappresentata e difesa dagli avvocati

)

**-controricorrente-**

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n. 5107/2019, pubblicata in data 20 dicembre 2019;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 9 marzo 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.

**Fatti di causa**

L'avvocato Melissa ha intimato precetto di pagamento dell'importo di € 153.396,21 a Gas S.p.A., sulla base di titolo esecutivo giudiziale costituito da decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, per compensi



professionali. La società intimata, pagata la sorta capitale e parte della somma richiesta a titolo di interessi (per un totale di € 119.528,70), ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., contestando la residua differenza del credito e, in particolare (per quanto ancora rileva nella presente sede) l'importo degli interessi calcolato nel precetto, con particolare riguardo alla data di decorrenza degli stessi.

L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Milano.

La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la Gas. S.p.A., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 *bis* c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta.

La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis*, comma 2, c.p.c..

### **Ragioni della decisione**

**1.** Va in primo luogo disattesa la richiesta formulata dalla società ricorrente (cfr., in particolare, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 *bis*, comma 2, c.p.c.), di riunione del presente ricorso a quello relativo al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo costituente il titolo posto alla base del precetto opposto, trattandosi di giudizi aventi oggetto autonomo ed indipendente.

**2.** Con il primo motivo del ricorso si denuncia «*Ex art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c. per violazione e falsa od omessa applicazione*



*dell'art. 474 c.p.c. e dell'art. 643 c.p.c., in relazione agli artt. 1219, 1224 e 1282 c.c. e al d. lgs. 231/2002».*

Il motivo è manifestamente infondato.

**2.1** Premesso che con il decreto posto a base del precetto opposto le era stato ingiunto il pagamento degli interessi, *«come da domanda dalla scadenza al saldo»*, sulla sorta capitale di € 103.381,20 riconosciuta a titolo di compensi professionali in base ad una convenzione stipulata tra le parti e che, nel ricorso monitorio, erano stati richiesti gli interessi ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2002 *«dal dovuto al saldo»*, la società ricorrente sostiene che *«l'obbligazione di pagamento di compensi professionali di avvocato per attività in materia civile è illiquida e diviene liquida soltanto a seguito di un provvedimento, anche monitorio, che quantifichi il compenso e che venga notificato al preteso debitore, producendo gli effetti della mora debendi»*, onde nella specie *«gli interessi sulle somme ingiunte erano dovuti a decorrere dalla data di notifica del decreto ingiuntivo, che liquidava i compensi e costituiva in mora la pretesa debitrice, non già dalla data di emissione delle note pro forma dell'Avv. come erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata, in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questo Ecc.mo Supremo Collegio»*.

**2.2** In realtà, sia il tribunale che la corte di appello, con doppia decisione conforme, hanno (correttamente, come meglio si vedrà) ritenuto – a prescindere da ogni astratta questione di diritto sulla decorrenza, in generale, degli interessi sulle somme dovute a titolo di compensi professionali, da riservare eventualmente al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – che il punto in contestazione in sede di opposizione all'esecuzione dovesse essere risolto sulla base dell'interpretazione di quanto previsto nel titolo esecutivo.

Ed entrambi i giudici di merito, interpretando il titolo esecutivo, che riconosceva alla creditrice gli interessi *«come da domanda*



dalla scadenza al saldo», hanno ritenuto che, con la sua domanda monitoria, la \_\_\_\_\_ aveva richiesto (e, quindi, le erano stati riconosciuti) gli interessi sui compensi maturati in proprio favore in base alla convenzione stipulata con la società debitrice, a decorrere dalla data in cui era dovuto (almeno nella sua stessa prospettazione) il pagamento di ciascuno di tali compensi, cioè dalla data di emissione delle relative note *pro forma* (documenti che risultavano peraltro regolarmente prodotti in sede monitoria).

**2.3** Secondo la società ricorrente, al contrario, il titolo esecutivo dovrebbe interpretarsi come se esso fosse privo di una effettiva e concreta decisione in ordine alla data di decorrenza degli interessi, limitandosi a fare generico riferimento alla decorrenza «*dovuta*», da intendersi come un mero richiamo ai principi generali di diritto applicabili nella fattispecie.

**2.4** Ad avviso del collegio, l'interpretazione del titolo esecutivo – anche a volerne ritenere possibile un diretto sindacato nella presente sede – risulta correttamente effettuata dai giudici di merito e va, quindi, confermata.

In base alla tesi della società ricorrente, come già rilevato, sia la richiesta degli interessi da parte della creditrice, sia la relativa decisione in sede monitoria sarebbero in realtà generiche e consisterebbero in un mero richiamo alle norme di diritto applicabili alla fattispecie, da individuare in sede esecutiva: in altri termini, la concreta liquidazione degli interessi non sarebbe stata effettivamente richiesta nel ricorso per decreto ingiuntivo e non sarebbe stata, di conseguenza, effettuata dal giudice che lo aveva emesso. Non può infatti certo ritenersi tale una liquidazione che faccia generico riferimento alla normativa vigente, senza una sua effettiva applicazione nella fattispecie concreta: in sostanza, secondo tale prospettazione, la liquidazione degli interessi sarebbe stata rimessa alla sede esecutiva.



I giudici di merito hanno invece ritenuto che, dal contesto del ricorso monitorio, si potesse desumere che la ricorrente avesse richiesto la concreta liquidazione degli interessi e, in particolare che, anche facendo riferimento all'applicabilità delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, l'avesse richiesta con decorrenza dalla data in cui ciascun compenso, almeno nella sua complessiva prospettazione, era dovuto, cioè dalla data di emissione della relativa nota *pro forma* prodotta.

**2.5** Orbene, in primo luogo la tesi della società ricorrente, al fine di sostenere l'assunto per cui non sarebbe stata chiesta una effettiva liquidazione degli interessi, nel ricorso per decreto ingiuntivo, avrebbe certamente implicato la necessità di un più preciso e puntuale richiamo del complessivo contenuto dell'intero ricorso monitorio, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., mentre nel ricorso per cassazione vi è un mero richiamo alla formulazione del dispositivo del decreto ingiuntivo (con il riconoscimento degli interessi «*come da domanda dalla scadenza al saldo*») ed alla richiesta della creditrice di interessi «*dal dovuto*», richiami che non possono certamente ritenersi idonei e adeguati, di per sé, a consentire la verifica della fondatezza di quell'assunto.

Sotto tale profilo le censure in esame risultano prive della necessaria specificità.

**2.6** In ogni caso, l'interpretazione del titolo esecutivo effettuata dai giudici di merito è in concreto corretta e va confermata anche in questa sede, dovendosi valutare a tal fine l'intero contenuto del ricorso monitorio.

La suddetta valutazione porta a concludere, come è del resto logico: a) che la creditrice avesse chiesto in sede monitoria la concreta liquidazione del proprio credito per interessi; b) che, anche in virtù del richiamo alla convenzione stipulata, al decreto legislativo n. 231 del 2002 ed alle note *pro forma* prodotte, tale richiesta di liquidazione del credito per interessi



fosse stata da lei formulata, anche implicitamente, ma inequivocabilmente, in relazione alla pretesa scadenza di ciascuna obbligazione, cioè in relazione alla data di emissione delle relative note *pro forma*; c) che tale richiesta sia stata accolta in sede di emissione del decreto ingiuntivo, avendo il giudice riconosciuto gli interessi «*come da domanda*».

In definitiva, deve ritenersi corretta l'interpretazione del titolo esecutivo fornita dai giudici di merito, con doppia decisione conforme, nel senso che lo stesso contenesse il riconoscimento in favore della creditrice ricorrente in sede monitoria, oltre che dei compensi professionali richiesti, anche degli interessi, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2002, su ciascun compenso, con decorrenza dalla data di emissione della relativa nota *pro forma*, e che ogni contestazione in ordine alla correttezza di tale decisione avrebbe potuto e dovuto eventualmente essere avanzata esclusivamente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.

**3.** Con il secondo motivo si denuncia «*Ex art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c. per violazione e falsa od omessa applicazione dell'art. 474 c.p.c., nonché dell'art. 101, comma 2, c.p.c. e (in subordine) degli artt. 1362 e 1366 c.c.*»

Anche questo motivo è manifestamente infondato.

Secondo la società ricorrente, «*la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto di poter integrare il titolo esecutivo in via extratestuale, facendo riferimento alle previsioni del contratto 20.12.2011 concluso tra le parti, senza che vi fossero le condizioni per compiere una siffatta integrazione extracartolare, posto che la questione della decorrenza degli interessi non era stata minimamente trattata nel corso del procedimento monitorio e non poteva ritenersi univocamente definita, secondo quanto prevede il consolidato indirizzo della Ecc.ma Suprema Corte nelle eccezionali ipotesi di integrazione extratestuale del titolo esecutivo; inoltre la Corte territoriale non ha sottoposto*



*alle parti la questione inerente al contratto del 20.12.2011, rilevata ex officio, a mente dell'art. 101, comma 2, c.p.c.»; inoltre, «peraltro e in ogni caso, le note pro forma monitoriamente azionate dall'Avv. non concernevano affatto il compenso forfettario cui fa riferimento la lett. h) del contratto 20.12.2011 richiamata in sentenza, bensì la richiesta di compensi per prestazioni professionali (asseritamente) diverse da quelle incluse nel compenso forfettario, oggetto di contestazione nel giudizio di merito di opposizione al decreto ingiuntivo»; infine, «la lettera del contratto riportata in sentenza ("dietro emissione di nota pro forma cui seguirà regolare fattura") non implica affatto, secondo i criteri di cui all'art. 1362 c.c. nonché secondo buona fede oggettiva, che il preteso credito per compensi professionali divenga liquido ed esigibile sol per effetto dell'emissione unilaterale e in autoliquidazione della nota pro forma dell'avvocato, in contrasto con il consolidato orientamento di cui al precedente motivo, che sancisce il carattere illiquido del credito per compensi professionali di avvocato».*

**3.1** Buona parte delle questioni poste con il motivo di ricorso in esame trovano risposta e restano quindi di fatto assorbite in virtù di quanto osservato con riguardo al primo motivo del ricorso, cui si fa rinvio.

Infatti, una volta chiarito che è corretta l'interpretazione del titolo esecutivo fatta propria dai giudici di merito, nel senso che lo stesso contenesse il riconoscimento, in favore della creditrice ricorrente in sede monitoria, oltre che dei compensi professionali richiesti, anche degli interessi, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2002, su ciascun compenso, con decorrenza dalla data di emissione della relativa nota *pro forma*, onde ogni contestazione in ordine alla correttezza di tale decisione avrebbe potuto e dovuto eventualmente essere avanzata esclusivamente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, ne





discende, di conseguenza, che tutte le questioni poste dalla società ricorrente in relazione all'interpretazione delle previsioni del contratto stipulato dalle parti in data 20 dicembre 2011, alla liquidità ed esigibilità dei compensi dovuti in base a tale contratto ed alla decorrenza dei relativi interessi, non possono ritenersi ammissibili nella presente sede.

**3.2** D'altra parte, in conformità all'indicata interpretazione del titolo esecutivo, è altresì evidente che si tratta di un titolo esecutivo implicante una espressa (e legittima) integrazione extratestuale, sulla base dei documenti prodotti in sede monitoria e, precisamente, delle note *pro forma* emesse dal legale, per ciascuno dei compensi riconosciuti come dovuti.

Tale integrazione è ben possibile (come correttamente rilevato, ancora una volta, dai giudici di merito), in virtù della avvenuta produzione di detti documenti nel procedimento monitorio, dovendo gli stessi ritenersi esaminati e valutati dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il quale ad essi ha fatto implicito rinvio nel liquidare gli interessi.

Ciò implica che la relativa questione sia stata "trattata" e "definita" nel procedimento all'esito del quale si è formato il titolo, dovendo in proposito ovviamente tenersi conto della struttura e delle caratteristiche del procedimento monitorio.

Sotto tale aspetto, la decisione impugnata risulta, quindi, pienamente conforme all'indirizzo consolidato di questa Corte, secondo cui «*il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel*





*dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo» (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 11066 del 02/07/2012, Rv. 622929 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9161 del 16/04/2013, Rv. 625825 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23159 del 31/10/2014, Rv. 633259 - 01; Sez. L, Sentenza n. 19641 del 01/10/2015, Rv. 637527 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 24635 del 02/12/2016, Rv. 642326 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14356 del 05/06/2018, Rv. 649427 - 01; Sez. L, Ordinanza n. 5049 del 25/02/2020, Rv. 656939 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 10806 del 05/06/2020, Rv. 658033 - 02).*

**3.3** Proprio in virtù dell'implicito ma inequivoco rinvio contenuto nel titolo esecutivo ai documenti regolarmente prodotti in sede monitoria non può ritenersi, infine, fondato neanche l'assunto della società secondo cui, nell'operazione di interpretazione del titolo stesso, vi sarebbe stato da parte del giudice di appello il rilievo di ufficio di una questione non sottoposta al contraddittorio delle parti, in violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c..

In realtà, il giudice di secondo grado si è limitato a confermare l'interpretazione in concreto del titolo esecutivo già fornita dal giudice di primo grado e contestata dalla società appellante, richiamando le previsioni del contratto stipulato dalle parti (che costituiva del resto il titolo della pretesa azionata in sede monitoria e poi dell'atto di precetto) al solo fine di dare una risposta alle affermazioni della stessa appellante relative alla questione della decorrenza, in generale ed in linea di stretto diritto, degli interessi sui crediti per compensi professionali di avvocato, questione che peraltro si è già chiarito non essere ammissibile oggetto della presente opposizione all'esecuzione, in virtù del decisivo e assorbente rilievo da dare all'interpretazione in concreto del titolo esecutivo.

**4.** Il ricorso è rigettato.



Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

### **per questi motivi**

#### **La Corte:**

- rigetta il ricorso;
- condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 2.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 9 marzo 2022.

**Il presidente  
Adelaide AMENDOLA**

